



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 78

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'USO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE" ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS.

Addì **UNDICI LUGLIO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **13:10**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'USO DEI LOCALI
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO
ASSISTENZIALE" ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A
MARCHIO ANFFAS.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013; DGR 715/2015);
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 , n. 1336/2010 e n. 292/2014 inerenti il sistema di remunerazione;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2109/2009 e 1018/2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1800/2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 273/2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 664/2017;

Premesso che:

- in data 31/12/2015 veniva rilasciato con determinazione n. 932 del soggetto istituzionalmente competente, il "Provvedimento di conferma dell'accREDITAMENTO definitivo rilasciato per il servizio di centro socio-riabilitativo diurno per disabili "IL QUADRIFOGLIO" con sedi in San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli (BO), ai sensi della DGR 514/2009 ss.mm.ii.", con scadenza al 31/12/2017;
- conseguentemente al suddetto provvedimento è stato sottoscritto tra il soggetto gestore del servizio, Bologna Integrazione Società Cooperativa Sociale Onlus a marchio ANFFAS con sede legale in Bologna via Luigi Rasi n. 14 e la committenza distrettuale rappresentata dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e dall'Azienda Usl di Bologna, un contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi, come previsto dalla stessa DGR 514/2009;

- il Comune di Castiglione dei Pepoli è proprietario di un fabbricato, ubicato in via G. Pepoli n. 12 in cui alcuni dei locali posti al piano terra ed al piano seminterrato sono destinati ad attività di carattere socio-assistenziale rivolte ad una popolazione “fragile”, identificati nel catasto fabbricati al foglio 28, mappale 1568 parte ed aventi una superficie complessiva di 499,72 mq., oltre le parti comuni, così come meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato 1);
- il Comitato di Distretto ha approvato nella seduta del 15/02/2017, nell’ambito delle linee d’indirizzo che ha licenziato in materia di programmazione triennale del FRNA 2017-2019, il trasferimento della sede del CSRD "Quadrifoglio" nella nuova sede ubicata nel capoluogo di Castiglione dei Pepoli per lo svolgimento delle attività già conferite di gestione del servizio distrettuale Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, in vista del provvedimento di variazione dell'accreditamento in essere ai sensi della D.G.R. 664/2017;

Considerato che occorre pertanto regolamentare la concessione in uso dell’immobile per lo svolgimento del servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di assicurare la continuità del servizio;

Vista la Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

Vista la bozza di concessione in uso dei locali succitati per lo svolgimento del servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, allegata in schema al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che:

- i locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- i beni oggetto della concessione sono funzionalmente destinati all’esercizio del Servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, secondo quanto definito dalla normativa regionale e che, pertanto, tali beni dovranno essere destinati in via esclusiva all’esercizio delle attività disciplinate dal relativo contratto di servizio, esclusa la facoltà per il concessionario di mutare la destinazione d’uso o l’utilizzo dei beni concessi;
- la durata della concessione è di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, in relazione alla durata del contratto di servizio relativo al servizio accreditato di Servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, con esclusione di rinnovo tacito;
- a fronte della concessione in uso la Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS riconoscerà al Comune di Castiglione dei Pepoli un canone concessorio annuo di euro

18.000,00 (diciottomila/00), determinato tenendo conto dei parametri e dei fattori produttivi e remunerativi relativi all'accreditamento stabiliti nel documento trasmesso ai territori della Regione Emilia Romagna a seguito dell'approvazione della D.G.R. 2110/2009, D.G.R. 219/2010 e D.G.R. 1336/2010 ed che include il rimborso forfettario delle spese generali di energia elettrica, acqua, telefono e della tassa rifiuti;

- tale corrispettivo potrà essere oggetto di revisione annuale, in relazione al mutare delle condizioni relative ai fattori produttivi previsti e remunerati, con specifico riferimento alle disposizioni normative regionali e alle tipologie di servizio previste dai contratti di servizio stipulati con la committenza pubblica distrettuale e conseguente remunerazione del servizio;
- il concessionario ha l'obbligo della conduzione degli immobili, delle pertinenze e delle relative dotazioni, in relazione alle attività assegnate con il Contratto di servizio, con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, esonerando espressamente il Comune di Castiglione dei Pepoli da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti conseguenti all'attività svolta e all'utilizzo dei beni concessi in uso o che possano derivare da fatto od omissione di terzi;
- il Comune di Castiglione dei Pepoli si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, con preavviso, a controlli sull'utilizzo, sulla consistenza e sullo stato manutentivo dell'immobile concesso in uso nonché sulla conformità delle attività ivi esercitate a tutti gli obblighi previsti o richiamati dal presente atto, dal contratto di servizio nonché dalla normativa regionale in materia di servizi socio-sanitari e dalle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, di sicurezza e igienico-sanitarie.

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito, dando atto che l'atto concessorio avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione delle parti;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Dato Atto che la presente Deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi Competenti;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA


1. **Di Approvare**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, lo schema di atto per la concessione in uso dei locali dell'immobile comunale denominato "Centro Polifunzionale Socio Assistenziale" con vincolo ventennale di destinazione a struttura socio-assistenziale, ubicati in via G. Pepoli n. 12 ed identificati nel catasto fabbricati al foglio 28, mappale 1568 parte ed aventi una superficie complessiva di 499,72 mq., oltre le parti comuni, alla Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS, con sede legale in Bologna, allegato al presente provvedimento a farne parte sostanziale ed integrante, per lo svolgimento delle attività già conferite di gestione del servizio distrettuale Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, in vista del provvedimento di variazione dell'accreditamento in essere ai sensi della D.G.R. 664/2017;

2. **Di Dare Atto** che la Responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali ed alla Persona provvederà all'adozione di tutti gli atti conseguenti.

3. **Di Dichiarare**, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

LOCALI IN CONCESSIONE DI USO

SPAZI DI USO COMUNE



NUMERO	DESCRIZIONE	STATO	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PIANO TERRA
SCALA 1:200

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di Bologna)

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA ED AL PIANO SEMINTERRATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE" CON VINCOLO VENTENNALE DI DESTINAZIONE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI 12.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno _____ (__) del mese di _____ presso la Sede Municipale di Castiglione dei Pepoli;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

T R A

il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C.F. 80014510376, P.Iva 00702191206), con sede in Piazza Marconi n. 1, rappresentato dalla Dott.ssa Ilaria Sacchetti, nata a Bologna il 28 gennaio 1972, domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale, Responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali ed alla Persona di Castiglione dei Pepoli come da decreto sindacale n. 4 del 28 dicembre 2016;

E

la COOPERTIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS con sede in Bologna, via Luigi Rasi, 14 P. IVA e C.F. 02486641208, rappresentata da Nicole Devaux in qualità di Legale

rappresentante, nata ad Alfed-Leine il 22.04.1945;

P R E M E S S O

CHE in data 31/12/2015 veniva rilasciato con determinazione n. 932 del soggetto istituzionalmente competente il "Provvedimento di conferma dell'accreditamento definitivo rilasciato per il servizio di centro socio-riabilitativo diurno per disabili "IL QUADRIFOGLIO" con sedi in San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli (BO), ai sensi della DGR 514/2009 ss.mm.ii.", con scadenza al 31/12/2017;

CHE conseguentemente al suddetto provvedimento è stato sottoscritto tra il soggetto gestore del servizio, Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS con sede legale in Bologna via Luigi Rasi n. 14 e la committenza distrettuale rappresentata dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e dall'Azienda Usl di Bologna, un contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi, come previsto dalla stessa DGR 514/2009;

CHE il Comitato di Distretto ha approvato nella seduta del 15/02/2017, nell'ambito delle linee d'indirizzo che ha licenziato in materia di programmazione triennale del FRNA 2017-2019, il trasferimento della sede del CSRD "Quadrifoglio" nella nuova sede ubicata nel capoluogo di Castiglione dei Pepoli,

CHE il Comune di Castiglione dei Pepoli è proprietario di un fabbricato, ubicato in via G. Pepoli n. 12 in cui alcuni dei locali posti al piano terra ed al piano seminterrato sono destinati ad attività di carattere socio-assistenziale rivolte ad una popolazione "fragile", identificati nel catasto fabbricati al foglio 28, mappale 1568 parte ed

aventi una superficie complessiva di 499,72 mq., oltre le parti comuni, così come meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato 1);

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 78 dell'11 Luglio 2017 è stato approvato il presente schema di concessione d'uso dei suddetti locali a favore della Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS, per lo svolgimento delle attività già conferite di gestione del servizio distrettuale Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, in vista del provvedimento di variazione dell'accreditamento in essere ai sensi della D.G.R. 664/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

CONVENGONO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castiglione dei Pepoli (d'ora innanzi concedente), quale Ente proprietario concede in concessione d'uso, per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal 17 Luglio 2017, parte dei locali posti al piano terra ed al piano seminterrato dell'edificio sito in Castiglione dei Pepoli, via G. Pepoli n. 12, identificati nel catasto fabbricati al foglio 28, mappale 1568 parte, alla Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS (d'ora innanzi concessionario), per la gestione del Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili;

I locali sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concedente assicura che il predetto immobile ed i beni mobili concessi in uso risultano conformi ed idonei allo svolgimento del servizio di Centro Socio Riabilitativo Diurno, secondo gli standard e tutte le prescrizioni normative vigenti, segnatamente in materia urbanistico-

edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti esistenti negli immobili in oggetto sono a norma ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, come da documentazione acquisita dal concedente.

Art. 2 - USO DEI LOCALI

Il concessionario si obbliga ad usare i locali oggetto del presente provvedimento secondo la loro destinazione specifica per la conduzione del servizio, che la Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS si impegna a gestire con proprie risorse e personale nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di servizio relativo all'accreditamento ai sensi della D.G.R. 514/2009 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 3 - PRESCRIZIONI

Il concessionario è l'unico responsabile, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in conseguenza dell'attività svolta.

Il concessionario è tenuto al rigoroso rispetto delle norme di legge o regolamenti in ordine all'uso della struttura e delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni, delle norme igienico-sanitarie e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civili o penali delle quali resterà l'unica responsabile.

La Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS si impegna ad assumere la titolarità delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-assistenziali erogati e a presentare notifica sanitaria ai

sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004.

Art. 4 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, manlevando il Comune di Castiglione dei Pepoli da ogni e qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare a persone e cose dall'uso medesimo, con obbligo di custodia e di ripristino dei beni allo stato in cui gli sono stati consegnati.

La Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS dovrà restituire i locali al Comune nello stato medesimo in cui li ha ricevuti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso.

Sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria relative ai locali.

A fronte della concessione in uso dei locali, la Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS, riconoscerà al Comune di Castiglione dei Pepoli un canone concessorio annuo pari a euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Il predetto canone è determinato tenendo conto dei parametri e dei fattori produttivi e remunerativi relativi all'accreditamento stabiliti nel documento trasmesso ai territori della Regione Emilia Romagna a seguito dell'approvazione della D.G.R. 2110/2009, D.G.R. 219/2010 e D.G.R. 1336/2010 ed include il rimborso forfettario delle spese generali di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e tassa rifiuti.

Il canone potrà essere oggetto di revisione annuale, in relazione al mutare delle condizioni relative ai fattori produttivi previsti e remunerati, con specifico riferimento alle disposizioni normative

regionali e alle tipologie di servizio previste dai contratti di servizio stipulati con la committenza pubblica distrettuale e conseguente remunerazione del servizio.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile, nonché la garanzia in ordine ad eventuali vizi o difetti di origine dei beni concessi, rispetto alla destinazione funzionale d'utilizzo. Sono inoltre a carico del Comune gli interventi funzionali ad assicurare la conformità dei beni concessi in uso allo svolgimento del servizio di Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili, secondo gli standard e le prescrizioni normative vigenti, segnatamente in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, anche ai fini dell'eventuale ottenimento, da parte del concessionario, dei relativi titoli abilitanti, rilasciati da enti terzi. Il Comune provvede, su richiesta del concessionario, a trasmettere copia di tutta la documentazione attestante la conformità delle attrezzature e dei beni concessi e dei relativi impianti.

Art. 6 - RESPONSABILITA'

Grava sulla Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS ogni responsabilità sia civile che penale, circa qualsiasi evento dannoso, compreso ovviamente l'evento doloso, con esclusione di fatti o eventi causati da forza maggiore, a cose e persone, che possa verificarsi nella concessione dei beni di cui al presente atto.

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso dei beni avuti in concessione, con esclusione dei

vizi di costruzione o dei difetti di manutenzione.

A copertura dei rischi la Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS è obbligata a stipulare e a mantenere in essere per tutta la durata della concessione polizza assicurativa presso una Compagnia assicuratrice di primaria importanza e con massimale adeguato, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (incluso fra i terzi il Comune di Castiglione dei Pepoli).

Art. 7 - DURATA, CARATTERISTICHE E CESSAZIONE DELLA GESTIONE

La durata del presente atto concessorio è definita in anni 10 (dieci) decorrenti dal 17 Luglio 2017 e con termine il 17 Luglio 2027, in correlazione funzionale alla durata del contratto di servizio relativo all'accreditamento del Centro Socio Riabilitativo Diurno. Al termine del periodo di validità il presente atto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito. Eventuali proroghe potranno essere disposte unicamente per un periodo temporalmente limitato esclusivamente in relazione alla necessità tecnica di assicurare la continuità dei servizi erogati. L'eventuale proroga dovrà essere adeguatamente motivata.

Costituisce clausola risolutiva espressa il venire meno di uno dei presupposti in premessa richiamati in ordine alla titolarità della gestione del servizio distrettuale di Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili in capo al concessionario.

Le ipotesi di mutamento di destinazione dell'uso dei locali, o di sub-concessione abusiva produrranno *ipso iure* la decadenza della concessione per colpa del Concessionario. Qualora il Concessionario contravvenga agli obblighi assunti, il Comune, a mezzo di Posta

Elettronica Certificata, intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente atto.

Art. 8 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di legge per mezzo dei competenti Uffici Comunali i quali hanno la facoltà di libero accesso alla struttura in qualunque momento.

Art. 9 - DISCIPLINA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti che disciplinano la materia.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente atto è competente il Foro di Bologna.

Art. 11 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio ANFFAS.

Art. 12 – AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

Con il presente atto le parti autorizzano reciprocamente l'utilizzo dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente atto o con lo svolgimento del relativo servizio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Coopertiva Sociale Bologna Integrazione AM. ANFFAS

IL PRESIDENTE

P. IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

LA RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa Ilaria Sacchetti



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 78 /GC del 11/07/2017

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'USO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE" ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 11/07/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'USO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE" ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).